GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1883 — ROMA — SABATO 7 LUGLIO — NUM. 158

ASSOCIAZIONI.

Gazzetta Ufficiale:	Anno	Sem.	Trim.
In Roma	L. 32	17	9
In Roma a domicilio e in tutto il Regno	» 36	19	10
Gazzetta Ufficiale coi Rendiconti stenografati del Parlamento:			
In Roma	L. 40	21	11
In tutto il Regno	» 48	25	13

Per l'estero aggiungere le spese postali. — Un numero separato in Roma cent. 10, pel Regno 15. Un numero arretrato costa il doppio.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono dall'AMMINISTRAZIONE (*Uffizio dell'Economato del Ministero dell'Interno*) e dagli Uffizi postali del Regno. — Le associazioni decorrono dal 1° d'ogni mese.

DIREZIONE: Roma, Via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Nella tornata di ieri vennero discussi ed approvati per articoli, e a votazione segreta, cinque progetti di legge, e cioè:

1. Bonificamento agrario dell'Agro romano;
2. Riparto tra lo Stato e gli Enti interessati della spesa necessaria alla esecuzione delle opere di bonificazione contemplate dalla legge 23 luglio 1881;
3. Garanzia governativa per il Prestito di 150 milioni di lire da contrarsi dal municipio di Roma;
4. Concessione di un sussidio alla sezione di setificio dell'Istituto tecnico di Como;
5. Produzione dello zucchero indigeno.

Presero parte alla discussione sollevatasi sui disegni di legge riguardanti il bonificamento dell'Agro romano e la garanzia governativa per il Prestito del comune di Roma i senatori Cambray-Digny, Pantaleoni, Canonico, Cannizzaro, Saracco, Vitelleschi, Finali e Maggiorani, e il Presidente del Consiglio e i Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio, e su quello concernente la produzione dello zucchero indigeno i senatori Griffini, Brioschi, Cannizzaro e il Ministro delle Finanze.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreto del 21 gennaio 1883:

A cavaliere:

Vismara Pietro, ispettore delle ferrovie dell'Alta Italia.
Lualdi ragioniere Antonio, id. id.
Arici Marco, sottocapo del controllo spese id.
Bottari Fulvio, ingegnere caposezione principale id.
Cabanis Scipione, caposezione principale id.
Vendramin Angelo, caposezione principale id.
Olivieri Francesco, ingegnere caposezione id.
Clemente Lodovico, id. id.
Passerini Giustino, id. id.
Pozzi Lauro, id. id.
Gottardi Gottardo, id. id.
Raseri ingegnere Medardo, capo opificio, caposezione principale id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **1433** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà concesse al Governo coll'art. 18 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª);

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e delle Finanze, *interim* del Tesoro,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la convenzione stipulata il 9 maggio 1883 fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, *interim* del Tesoro, per l'Amministrazione dello Stato, e la Provincia di Mantova, rappresentata dai signori ingegneri Giovanni Bassoli, avv. Oreste Boselli, deputati provinciali, e dell'avvocato Giuseppe Cadenazzi, deputato al Parlamento nazionale, presidente del Consiglio provinciale di Mantova, per la concessione a detta Provincia della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Suzzara a Ferrara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1883.

UMBERTO.

A. Baccarini.
A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Zanardelli.

Convenzione *per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Suzzara a Ferrara.*

Fra le LL. EE. il comm. Alfredo Baccarini, Ministro dei Lavori Pubblici, ed il comm. Agostino Magliani, Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed i signori ingegnere Giovanni Bassoli, deputato provinciale, avvocato Oreste Boselli, deputato provinciale, ed onorevole avv. Giuseppe Cadenazzi, deputato al Parlamento Nazionale e presidente del Consiglio provinciale di Mantova, nella loro qualità di rappresentanti la provincia di Mantova, come da procura in data 5 corrente mese, rogata Visentini, R. notaio esercente nel distretto notarile di Mantova, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1. Il Governo accorda alla provincia di Mantova la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia da Suzzara a Ferrara, che la provincia suddetta si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2a), della legge 5 giugno 1881, n. 240 (Serie 3a), e delle condizioni generali della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e dei regolamenti dalla medesima derivanti, nonchè di quelle della presente convenzione e del capitolato relativo ad essa allegato sotto il n. II.

Art. 2. Il concorso a carico dello Stato, ai termini degli articoli 11 e 18 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2a), sarà commisurato alla spesa necessaria per la costruzione dell'intera linea, compreso il materiale mobile.

Lo ammontare di tale concorso è stabilito colle norme dell'articolo 11 della predetta legge nella somma di lire 5,025,655, compreso il materiale mobile pei soli 6/10 calcolati a parte sul costo totale di lire 8,198,661 36, corrispondente a lire 105,210 per ogni chilometro della ferrovia da costruirsi, giusta il progetto del 29 luglio 1882 dell'ingegnere A. Perego, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto del 23 settembre detto anno, n. 2150.

Saranno comunicati al Governo i contratti d'appalto che il concessionario potesse stipulare per la costruzione e l'esercizio della linea, rimanendo esso sempre responsabile direttamente nei rapporti col Governo e coi terzi dello esatto adempimento dei patti della concessione.

Eseguendosi la liquidazione finale o lo accertamento delle spese tutte riflettenti la costruzione completa della linea, ai termini dell'art. 4 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2a), si stabilirà definitivamente il riparto dei decimi a carico dello Stato e dei decimi della provincia ed Enti interessati coi criteri dell'articolo 11 della legge predetta, limitatamente alla spesa necessaria per la costruzione della linea concessa e relativo materiale mobile, e la somma che potrà risultare in diminuzione in confronto del costo totale di lire 8,198,661 36 sarà ragguagliatamente detratta dal concorso governativo come sopra fissato, da ritenersi in ogni caso come quota massima del concorso a carico dello Stato.

Nel caso che il concessionario stabilisse dei contratti *à forfait* per la costruzione della linea concessa, lo Stato pagherà i decimi ad esso spettanti coi criteri dell'art. 11 della legge predetta sull'ammontare della somma convenuta nel detto *forfait*, purchè non sia oltrepassato il limite di lire 5,025,655, come sopra stabilito, rimanendo sempre fermo il diritto del Governo d'invigilare i lavori e di accertare in qualunque tempo e luogo le spese effettivamente incontrate per la esecuzione della linea, e di stabilire lo ammontare della sua quota di concorso in base ai risultati della finale liquidazione, quando da questi risulti che la spesa effettiva sia stata minore di quella di lire 8,198,661 36, come sopra fissata per la esecuzione della linea, compreso il materiale mobile, secondo il tipo n. 3 delle ferrovie economiche.

Il pagamento del concorso a carico dello Stato sarà fatto in sette anni, a decorrere dal 1892, perchè così d'accordo convenuto, ed in sette rate annue senza interessi nella seguente misura:

Nel	1892	L.	200,000
»	1893	»	300,000
»	1894	»	300,000
»	1895	»	350,000
»	1896	»	500,000
»	1897	»	500,000
»	1898	»	2,875,655
	Totale	L.	5,025,655

Art. 3. La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale.

Fatta a Roma, quest'oggi, nove del mese di maggio milleottocentottantatre.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
A. BACCARINI.

Il Ministro delle Finanze, interim *del Tesoro*
A. MAGLIANI.

I Rappresentanti la provincia di Mantova
GIUSEPPE CADENAZZI.
Ing. GIOVANNI BASSOLI.
AVV. BOSELLI ORESTE.

Dott. ANTONIO D'ARCO, *testimonio.*
GIANATTI GIOVAN VINCENZO, *testimonio.*

Quest'atto consta di numero tre fogli di carta bollata scritti di mano e carattere del signor Raffaele Zugaro, ufficiale d'ordine presso questo Ministero, sopra facciate nove, questa compresa, e contiene numero due inserzioni per foglietti diciotto scritti sopra facciate trentadue.

In fede,

M. FRIGERI: *Caposezione.*

NN. 4901-8371.

Mantova, 5 maggio 1883.

Con questo atto autentico il signor commendatore Bernardo Buscaglione del fu sig. Francesco, prefetto di Mantova, nella sua qualità di presidente della Deputazione provinciale, inerentemente alle deliberazioni prese dal Consiglio provinciale nella seduta del 28 novembre 1881, e dalla Deputazione provinciale nelle sedute del 2, 5 e 23 aprile prossimo scorso, nomina e costituisce in procuratori speciali della provincia di Mantova i signori deputati provinciali: ingegnere Giovanni Bassoli ed avvocato Oreste Boselli e deputato al Parlamento Nazionale, presidente del Consiglio provinciale, avvocato Giuseppe Cadenazzi, con facoltà di rappresentare la provincia mentovata presso il R. Governo e stipulare col medesimo in nome e per interesse della stessa provincia l'atto di concessione della ferrovia Suzzara-Ferrara, sulle basi dello schema di concessione comunicato alla Deputazione provinciale, in relazione al dispaccio 30 marzo prossimo scorso, n. 26679-636, del R. Ministero dei Lavori Pubblici con Nota prefettizia 18 marzo suddetto, numero 2543, e fare e dichiarare quant'altro sarà del caso all'effetto di ottenere la concessione della ferrovia indicata.

In fede di che passa a sottoscriversi alla presenza delli sottofirmati testimoni e notaro richiesto dell'autenticazione della sottoscrizione.

Bernardo Buscaglione, prefetto presidente.

N. 4901/8371 Atto di autenticazione.

Regnando S. M. Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia,

In Mantova nel palazzo degli uffizi della R. Prefettura in piazza Sordello, col civico n. 1, questo giorno di sabato 5 (cinque) maggio 1883 (milleottocentottantatre),

Certifico io notaio inscritto presso il Consiglio dei distretti notarili riuniti di Mantova, Bozzolo e Castiglione delle Stiviere, colla residenza in Mantova, che il sig. commendatore avvocato Bernardo Buscaglione del fu signor Francesco, prefetto di Mantova, nato a Graglia di Novara, e domiciliato in Mantova, da me personalmente conosciuto, ha posto oggi a questo atto la propria sottoscrizione alla presenza mia e delli signori cav. avvocato Giuseppe Amadei del fu ing. Gaetano, e segretario di Prefettura dottor Oreste Bellei del fu Giosafatte, entrambi nati e domiciliati in Mantova, testi a me noti ed idonei.

In fede di che passano gli stessi testi a sottoscriversi con me notaro.

Avvocato Giuseppe Amadei, *testimonio.*
Bellei dottor Oreste, *testimonio.*
Dottor in legge Gaetano del fu Andrea Visentini, *notaro*, residente in Mantova.

Visto per la legalizzazione della firma del dott. Gaetano Visentini, notaro, residente in Mantova,

Dalla presidenza del R. Tribunale civile e correzionale, Mantova, 6 maggio 1883.

Il Presidente: Raimondi.

C. Franchi.

CAPITOLATO *per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Suzzara a Ferrara.*

TITOLO I.

Soggetto della concessione.

Art. 1. — *Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.*

Il concessionario è obbligato di eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ordinaria da Suzzara a Ferrara, secondo il progetto di massima redatto dall'ingegnere Perego il 29 luglio 1882, ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 23 settembre detto anno, n. 2150.

Art. 2. — *Termine per l'ultimazione dei lavori.*

Il concessionario è tenuto a dare ultimati i lavori nel termine di sette anni, decorrendi dalla data della concessione.

Dovrà altresì aver fatte tutte le provviste occorrenti perchè entro detto termine l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente servizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Al Governo è riservato il diritto di verificare i lavori in corso e di chiedere per norma e visione i contratti relativi alla costruzione della linea.

Art. 3. — *Decadenza della concessione.*

Se il termine stabilito dall'articolo precedente scadrà senza che siano ultimati i lavori della strada, il concessionario s'intenderà decaduto dalla concessione e non potrà più ottenerne una seconda.

Progetti e condizioni di eseguimento.

Art. 4. — *Tipo da adottarsi.*

Nella costruzione della linea sarà adottato il tipo 3° delle ferrovie economiche.

Art. 5. — *Progetto definitivo.*

Il concessionario è tenuto a presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici il progetto definitivo e particolareggiato della linea anche per tronchi.

Una copia del progetto, dopo seguita l'approvazione, verrà depositata a corredo degli archivi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 6. — *Stagni e paludi.*

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni di acqua od impaludamenti lungo la ferrovia.

Art. 7. — *Traversate a livello.*

L'incrociamento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45°, a meno che, per circostanze eccezionali, il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, non riconosca la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno esser munite le traversate a livello, da ambo i lati della strada ferrata, nei luoghi pericolosi saranno distanti almeno metri 3 50 dalla rotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco, misurata a squadra della strada attraversata, dai quattro ai sei metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà da metri due a metri quattro.

Sono ammesse le barriere da chiudersi a distanza, e per le strade mulattiere e pei sentieri le barriere fisse, limitando la custodia ai passaggi più frequentati.

In tutte le traversate a livello ambo le rotaie saranno munite di controrotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1 50 la larghezza libera del varco determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita od in discesa, aventi l'inclinazione più o meno dolce, secondo l'importanza delle esistenti strade e previi i necessarii accordi con le Amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte da acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 8. — *Chiusura della strada.*

La ferrovia sarà isolata con siepe viva o con altro sistema di chiusura lungo tutto il percorso.

Art. 9. — *Stazioni e stabilimenti accessori.*

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate: Suzzara, Pegognaga, San Benedetto, Quistello, Schivenoglia, Poggio-Rusco, Villa Poma, Magnacavallo, Sermide, Pelonica, Bondeno, Vigarano, Ferrara.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero, salve le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio fossero richieste dai bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave, ecc., cogli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario principale con segnali o con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al 3 per mille.

TITOLO II.

Stipulazioni diverse.

Art. 10. — *Durata della concessione.*

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato presente è fatta per anni 90, a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 11. — *Tassa di registro.*

Saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lira *una*:

a) L'atto di concessione fatta dal Governo;

b) L'atto con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione e l'esercizio della linea;

c) Il contratto con cui la provincia stipulasse un mutuo nel solo scopo della costruzione della ferrovia concessa;

d) Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa saranno soggetti alla tassa fissa di lira una per ogni proprietà.

Art. 12. — *Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.*

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà dare avviso al Governo, per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 13. — *Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.*

Dalla data del decreto Reale che approverà la presente concessione, sino al termine della concessione medesima, sarà pagato dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dello esercizio.

Art. 14. — *Convogli ed orari.*

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni sino a tre al giorno in andata e ritorno. All'infuori di questi aggiungerà il concessionario quei treni e fisserà quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio, coll'obbligo di denunziarli in tempo opportuno al prefetto della provincia.

Gli orari dovranno essere stabiliti in modo che da un treno all'altro decorra almeno mezz'ora.

Art. 15 — *Tariffe pei trasporti.*

Pei trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci dovrà il concessionario presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici i prezzi delle tariffe da considerarsi come massimi agli effetti dell'articolo 272 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo e dei generi di privativa demaniali, si applicherà la tariffa speciale in vigore per la rete delle strade ferrate dell'Alta Italia.

Art. 16. — *Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati per la sorveglianza dell'esercizio.*

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno, e di controllare la gestione del concessionario, verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei Lavori Pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione, permanente o temporanea, su tutte o su alcune parti della ferrovia concessa o di biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 17. — *Servizio di posta.*

Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo, nonchè pei pacchi postali da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa, o da punto a punto della medesima, sarà fatto gratuitamente dal concessionario.

L'Amministrazione delle poste potrà richiedere al concessionario che i capiconvoglio ricevano essi i pacchi di lettere e i dispacci, nonchè i pacchi postali per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati dell'Amministrazione delle poste incaricati di riceverli alle stazioni medesime.

Art. 18. — *Trasporto della corrispondenza di servizio.*

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'Amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 19. — *Stabilimento delle linee telegrafiche.*

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dal concessionario.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, ed il concessionario corrisponderà all'Amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della Società. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni, che attraversano le gallerie, ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, nonchè le spese di mano d'opera, saranno pagati a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno alla sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 20. — *Telegrammi di servizio.*

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada, e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 21. — *Telegrammi del Governo e dei privati.*

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei telegrammi di Stato e dei privati in quegli uffici in cui gli sarà possibile e compatibilmente coi mezzi di cui dispone. Questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dalla Direzione generale dei telegrafi.

In compenso di questo servizio il concessionario riterrà per sè il 10 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati scambiati fra suoi uffici posti in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi, senza distinzione di orario, oppure spediti all'estero o ad altre Amministrazioni dai suoi uffici posti in località dove esistono uffici del Governo, anche senza distinzione di orario.

Egli riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai suoi uffici posti in località fornite di uffici del Governo senza distinzione di orario e diretti a località non provvedute di uffici governativi, oppure spediti dai suoi uffici posti in località non fornite di uffici del Governo e diretti a località provvedute di uffici del Governo, all'estero o ad altre Amministrazioni.

Esso riterrà il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra suoi uffici posti in località sprovvedute di uffici governativi.

Sarà tenuto a versare nelle casse dello Stato oltre, al rimanente delle tasse interne, di cui agli alinea 2, 3 e 4 del presente articolo, anche l'ammontare intero delle tasse dei

telegrammi di Stato accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'estero, e l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.

Art. 22. — *Tronchi e stazioni comuni.*

Il concessionario sarà tenuto di concedere al Governo od a Società concessionarie che fossero autorizzate a costruire, o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali, che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenuti, ed in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 23. — *Questioni.*

Tutte le questioni d'indole tecnica ed amministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione saranno decise dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere del Consiglio dei lavori pubblici, ed, occorrendo, anche quello del Consiglio di Stato. Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei Tribunali ordinari.

Però verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 24. — *Decadenza della concessione per mancato compimento dei lavori.*

Pel caso preveduto dall'articolo 254 della detta legge, e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti; ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite; e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 25. — *Riscatto della concessione.*

Il Governo avrà facoltà di riscattare la concessione dopo trent'anni dall'apertura totale della ferrovia all'esercizio, semprechè abbia precedentemente dato diffidamento di un anno al concessionario e mediante il pagamento di un capitale uguale alla quota da esso concessionario versata per la costruzione e per la provvista del materiale mobile.

Art. 26. — *Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.*

Pel personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari e volontari congedati, purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica e l'età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venire chiamati.

Art. 27. — *Trasporto dei membri del Parlamento.*

Il concessionario è obbligato a trasportare gratuitamente sulla propria linea i membri dei due rami del Parlamento.

Art. 28. — *Risoluzione delle questioni in via amministrativa.*

Al prefetto della provincia spetterà di regolare le questioni col concessionario.

In caso di dissenso la decisione della questione sarà devoluta al Ministero.

Art. 29.

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni approvate dal Governo pel servizio cumulativo ed interno delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o dal medesimo sovvenzionate.

Art. 30.

Il materiale d'armamento, in quanto è possibile, il materiale mobile ed altro accessorio per l'esercizio della linea concessa, dovranno esser provveduti nel Regno.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
A. Baccarini.

Il Ministro delle Finanze, interim *del Tesoro*
A. Magliani.

I Rappresentanti la provincia di Mantova
Giuseppe Gadenazzi.
Avv. Boselli Oreste.
Ing. Giovanni Bassoli.

Dott. Antonio d'Arco, *testimonio.*
Gianatti Giovan Vincenzo, *testimonio.*

M. Frigeri, *Caposezione.*

Il Numero **1420** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1883;

Veduti i Reali decreti 13 settembre 1874, n. 2171, e 3 ottobre 1876, n. 3469, e 2 settembre 1880, n. 5629, coi quali fu approvato il ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della R. Università di Palermo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le modificazioni ed aggiunte al ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della Regia Università di Palermo, indicate nella tabella annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1883.

UMBERTO.

Baccelli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Savelli.

Tabella *delle modificazioni ed aggiunte al ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici della R. Università di Palermo.*

Gabinetto anatomico patologico.

Direttore per l'anatomia umana	L. 700
Direttore per l'anatomia patologica	» 700
3 settori a lire 1200 caduno	» 3600
Aiuto settore	» 500
2 inservienti a lire 700 caduno	» 1400
	L. 6900

Clinica delle malattie sifilitiche e cutanee.

Direttore	L. 800
Assistente	» 1000
	L. 1800

Gabinetto di mineralogia.

Direttore	L. 700
Assistente	» 1200
Inserviente	» 700
	L. 2600

Orto botanico.

Direttore	L. 700
Assistente	» 1500
Assistente	» 1200
Giardiniere capo	» 1200
Giardinieri	» 4900
	L. 9500

Scuola di disegno.

Assistente	L. 1000

Scuola di geometria proiettiva e descrittiva.

Assistente	L. 800

Scuola d'applicazione per gli ingegneri.

Direttore	L. 1,000
Applicato per l'amministrazione	» 1,000
6 assistenti a lire 1500 caduno	» 9,000
Portinaio	» 700
	L. 11,700

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione
BACCELLI.

Il Numero **1442** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 marzo 1874, n. 1834 (Serie 2ª), sulle conversioni in rendita consolidata 5 per cento dei debiti redimibili dello Stato;

Vista la legge 29 gennaio 1880, n. 5249 (Serie 2ª), che approvò le convenzioni di riscatto delle ferrovie Romane, in forza della quale le obbligazioni comuni della già Società delle ferrovie suddette divennero debito dello Stato, in conseguenza di che la precitata legge dell'8 marzo 1874 è applicabile anche a questi titoli;

Ritenuto che nel periodo decorso dal 1° a tutto il 19 giugno 1883 furono presentate all'Amministrazione del Debito Pubblico per la conversione n. 5698 titoli di debiti redimibili per una complessiva annua rendita di lire 135,165, tutti con decorrenza dal 1° gennaio 1883, e che in corrispettivo dei medesimi fu assegnata una eguale rendita consolidata 5 per cento di lire 135,165, con decorrenza dal 1° luglio 1883, oltre la corresponsione alle parti dei convenuti prorata d'interessi sulla differenza di godimento fra le rendite redimibili cedute allo Stato e la rendita consolidata 5 per cento attribuita in cambio, i quali prorata ammontano alla complessiva somma lorda di lire 67,582 e centesimi 50;

Visto l'unito prospetto di liquidazione, firmato d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro;

Ritenuto che occorre provvedere alle corrispondenti variazioni nel bilancio di prima previsione della spesa del Tesoro per l'anno 1883, in aumento ai capitoli 1 e 106 e in diminuzione al capitolo 8;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato delle funzioni di Ministro del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La Direzione Generale del Debito Pubblico è autorizzata a ritirare ed annullare, tenendone vivi i numeri di iscrizione, i seguenti titoli di debiti redimibili stati presentati per la conversione in rendita consolidata 5 per 100, cioè:

N. 2385	obbligazioni comuni delle ferrovie Romane, con decorrenza dal 1° gennaio 1883, per la complessiva annua rendita di	L. 35,775
» 3313	obbligazioni dei canali Cavour 6 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1883, per la complessiva annua rendita di	» 99,390
N. 5698		L. 135,165

Art. 2. In cambio della rendita da presentare pei titoli redimibili designati nell'articolo precedente sarà inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico, in aumento al consolidato 5 per cento, la rendita di lire 135,165 (lire centotrentacinquemila centosessantacinque), con decorrenza dal primo luglio 1883.

Art. 3. Il fondo stanziato al capitolo 1 del bilancio di prima previsione della spesa del Tesoro per l'anno 1883 sarà aumentato della somma di lire 67,582 50 (lire sessantasettemila cinquecentottantadue e centesimi cinquanta), per importare lordo del semestre al 1° gennaio 1884, per la rendita da crearsi come al precedente articolo 2.

Sarà pure aumentato il fondo stanziato al capitolo 106 del detto bilancio di prima previsione di lire 67,582 50 (lire sessantasettemila cinquecentottantadue e centesimi cinquanta) per prorata d'interessi convenuti con le parti dalla decorrenza della rendita assegnata in cambio fino a tutto giugno 1883.

Art. 4. Il fondo stanziato al capitolo 8, art. 3, del detto bilancio sarà diminuito di lire 99,390 (lire novantanovemila trecentonovanta), per la competenza lorda dei semestri al 1° luglio 1883 e 1° gennaio 1884, per le 3313 obbligazioni dei canali Cavour.

Il fondo stanziato al detto capitolo 8, art. 19, del bilancio suddetto sarà diminuito di lire 35,775 (lire trentacinquemila settecentosettantacinque), per la competenza lorda dei semestri al 1° luglio 1883 e 1° gennaio 1884 per le 2385 obbligazioni comuni delle ferrovie Romane.

Sarà ripristinata al detto capitolo, art. 4, la somma di lire 250 in più, diminuita col R. decreto 17 maggio 1883, n. 1340, art. 4, comma 4°.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1883.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SAVELLI.

PROSPETTO *di liquidazione di rendita consolidata 5 per cento, di cui, a senso della legge 8 marzo 1874, n. 1834, devesi disporre la emissione, in sostituzione dei titoli di debiti redimibili dello Stato, presentati per la loro conversione dal 1° a tutto il 19 giugno 1883.*

RENDITE DEI DEBITI REDIMIBILI DELLO STATO PRESENTATE ALLA CONVERSIONE				CONSOLIDATO 5 PER CENTO DA DARSI IN CAMBIO		Prorata d'interessi dovuto alle parti sulla differenza di godimento fra la rendita redimibile e quella consolidata		
Specie dei titoli	Quantità dei titoli	Rendita complessiva	Decorrenza di godimento	Rendita	Decorrenza di godimento	Al lordo	Ritenuta del 13 20 per cento	Al netto
Obbligazioni Ferrovie Romane . .	2,385	35,775 »	1° gennaio 1883	35,775 »	1° luglio 1883	17,887 50	2,361 15	15,526 35
Obbligazioni Canali Cavour . . .	3,313	99,390 »	Id.	99,390 »	Id.	49,695 »	6,559 74	43,135 26
	5,698	135,165 »		135,165 »		67,582 50	8,920 89	58,661 61

Roma, li 24 giugno 1883.

D'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
A. MAGLIANI.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. I comuni di Castelpagano, Cerce Maggiore e Santa Croce di Morcone, componenti il mandamento di Santa Croce di Morcone, sono distaccati dal distretto dell'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di San Bartolomeo in Galdo ed aggregati al distretto dell'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Benevento, a partire dal 1° luglio 1883.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1883.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

SEZIONE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In base a privata scrittura del 5 giugno 1883, registrata a Verona il giorno stesso, al volume 42, n. 2255, atti privati, la ditta Todeschini e Boschetti, della medesima città di Verona, ha ceduto e trasferito alla ditta Messina Rocco, di Napoli, il diritto di usare liberamente entro la zona territoriale della città e provincia di Napoli, con facoltà eziandio di vendere e trasferire ad altri ed a suo piacimento, totalmente o parzialmente, il diritto stesso entro l'anzidetta zona territoriale, il trovato designato col titolo: *Congegno meccanico per la fabbricazione delle candele di cera e surrogati mediante l'immersione dei lucignoli anche a filo continuo attortigliati od a treccia;* e pel quale trovato fu originariamente conceduta la privativa industriale alla ditta Zanotti e Compagni con attestato del 25 settembre 1880, vol. XXIV, n. 257, per la durata di anni quindici, a decorrere dal giorno 30 successivo, e dalla ditta Zanotti e Compagni trasferita alla sunnominata ditta Todeschini e Boschetti, come da avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1882, n. 113, ed al quale trovato è pur riferibile, intendendosi compreso coll'attestato principale della privativa medesima, l'attestato completivo successivamente rilasciato ad essa ditta Todeschini e Boschetti, sotto la data del 23 agosto 1882, vol. XXIX, n. 30.

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Verona il 14 giugno 1883, e registrato all'Ufficio delle privative industriali per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Dal R. Museo Industriale Italiano.

Torino, addì 25 giugno 1883.

Il Direttore: G. BERRUTI.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

SEZIONE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con atto privato datato da Berlino il 1° giugno 1883 e registrato in Torino il 13 stesso mese, registro n. 10909, vol. 159, Atti privati, il sig. Kraemer August di Berlino ha ceduto e trasferito alla *Mitteldeutsche Creditbank Filiale Berlin* tutti i diritti che gli competono risguardo all'attestato di privativa industriale conferitogli in data del 10 novembre 1882, vol. XXIX, n. 279, e per la durata di un anno, a decorrere dal 31 successivo dicembre, pel trovato designato col titolo: *innovazione al procedimento per isolare cioè per preparare e depurare materiali fibrosi animali o vegetali.*

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Torino il 14 giugno 1883 e registrato presso l'Ufficio delle privative industriali annesso a questo Regio Museo, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Dal R. Museo industriale italiano, Torino, addì 25 giugno 1883.

Il Direttore: G. BERRUTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO *per la cattedra di* Botanica *nella R. Università di Bologna.*

È aperto il concorso alla cattedra di *Botanica* nella Regia Università di Bologna, colle norme prescritte dal regolamento approvato coi RR. decreti 26 gennaio 1882, n. 629, e 27 maggio 1883, n. 1364.

Le domande e i documenti indicati in apposito elenco dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 10 novembre 1883.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Roma, 5 luglio 1883.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione superiore
G. FERRANDO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 376800 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 30290 della soppressa Direzione di Palermo), per lire 40, al nome di Rancatore Salvatore fu *Mario*, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rancatore Salvatore fu *Marco*, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 7 luglio 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè:

1. N. 63209 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 210, al nome di Arcidiacono Emmanuele, Carolina, *Tommasa*, Rosalia e *Teresa*, fu Carlo, minori, sotto la tutela di Cuzzaniti Emmanuele; 2. n. 63700 d'iscrizione della Direzione Generale, per lire 10; 3. n. 83587 d'iscrizione della Direzione Generale, per lire 10; 4. n. 97017 d'iscrizione della Direzione Generale, per lire 5; 5. n. 593346 d'iscrizione della Direzione Generale, per lire 5, al nome di Arcidiacono-Cuzzaniti Emmanuele, Carolina, Tomasina, *Rosina* e Teresina fu Carlo, minori, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad Arcidiacono-Cuzzaniti Emmanuele, Carolina, *Tommasina, Rosalia* e Teresina, fu Carlo, minori ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 7 luglio 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 99193 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, al nome di de Simone *Angela* fu Aniello, minorenne, sotto l'amministrazione di sua madre Errica Filetto, domiciliata in Napoli, rendita lire 20; numero 99195, de Simone Giuseppa, *Angela* e Maria-Sofia fu Aniello, minorenni, sotto l'amministrazione della loro madre Errica, domiciliata in Napoli, lire 5; n. 571101, intestata come la precedente, lire 100, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi la prima a de Simone *Angelo* fu Aniello, minore (il resto come sopra), e le altre due a de Simone Giuseppa *Angelo* e Maria-Sofia fu Aniello, ecc. (il resto come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 7 luglio 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 541335 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 40, al nome di Borsotto Maria Dolores e *Cornelia* fu Giuseppe, minori, sotto la legale amministrazione della loro madre Catterina Canessa, rimaritata Scerno, domiciliate in Genova, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Borsotto Maria Dolores e *Maria Carmelia* del fu Giuseppe, minori, sotto la legale amministrazione della loro madre Catterina Canessa, rimaritata Scerno, domiciliate in Genova, vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 7 luglio 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

In considerazione delle misure quarantenarie adottate, la Navigazione Generale Italiana ha determinato di sospendere dal 7 corrente il servizio della linea facoltativa Venezia-Zara-Spalato.

CONVITTO MARIO PAGANO A CAMPOBASSO

Avviso di concorso.

Conformemente all'art. 92 del regolamento generale per i convitti nazionali, approvato con decreto del 16 aprile 1882, viene aperto il concorso a 4 posti semigratuiti nel Convitto Mario Pagano a Campobasso, da conferirsi per l'anno scolastico 1883-84, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

Il candidato, per essere ammesso al concorso, deve porgere al rettore del detto Istituto-Convitto, non più tardi del 16 luglio prossimo:

a) Una istanza in carta legale scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in quale scuola ed in quale classe faccia gli studi;

b) L'attestazione autentica del direttore di detta Scuola, o quella di promozione se il candidato proviene da scuola pubblica;

c) La fede legale di nascita;

d) Un'attestazione di moralità rilasciata dal direttore dell'Istituto donde proviene;

e) Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori o del candidato stesso.

Siffatti documenti dovranno presentarsi entro il termine sopra stabilito, scorso il quale l'istanza non potrà più essere accolta. Ogni frode in tali documenti sarà punita con l'esclusione dal concorso, o con la perdita del posto quando già sia stato conferito.

Per l'ammissione a questo concorso è necessario che il candidato goda i dritti di cittadinanza, abbia compiuto gli studi elementari, e non abbia oltrepassato, al tempo del concorso, il dodicesimo anno di età.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dell'istesso Convitto o di altro egualmente governativo.

Un foglio di Supplemento a questo numero contiene:

1° R. *Decreto* 3 maggio 1883, n. 1363 (Serie 3ª), col quale è autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella annessavi *Tabella;*

2° *Elenco* n. 107 (1° trimestre 1883) degli Attestati di privativa industriale che hanno cessato di essere validi per non eseguito pagamento della tassa annuale a tutto il 31 marzo 1883.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali inglesi recano il testo del discorso pronunciato dal ministro del commercio, signor Chamberlain, al Cobden Club. L'oratore ha esposto il programma del suo partito colle seguenti parole:

« Ciò che noi abbiamo il diritto di esigere — ed è la sola concessione che domandiamo — è una tolleranza piena ed intera nell'espressione delle nostre opinioni. Ciò che noi ammettiamo è la libertà d'azione nel presente; ciò che noi domandiamo è la libertà d'opinione per l'avvenire. Le nostre vedute e le nostre dottrine possono non essere abbastanza mature per essere accettate, ma lo sono abbastanza per essere discusse. I radicali sono i pionieri del partito liberale; essi sono sempre all'avanguardia. È loro dovere di istruire il pubblico; di spianare la via che deve seguire il progresso, e se ci si contesta questo diritto, ogni unione diventa impossibile e cessa di essere desiderabile.

« Io credo che Cobden non ha pensato di entrare in un gabinetto, ma egli ha sempre esortato il suo amico Bright ad accettare un portafoglio. Con quello spirito pratico che caratterizza il liberalismo inglese, il sig. Cobden ha sempre preferito di accettare ciò che gli veniva offerto, anzichè attendere fino a che avesse potuto ottenere tutto ciò che domandava.

« Se i radicali assumessero ora un atteggiamento irreconciliabile, ogni progresso sarebbe perduto od almeno differito, ciò che sarebbe spiacevole per il liberalismo inglese come per il paese.

« Io conservo ancora la speranza che tutti i gruppi del partito liberale continueranno a restare uniti per l'interesse comune, e che, per conseguenza, il partito procederà a capo dell'opinione pubblica attuale.

« Ma, se non si accettasse il nostro concorso che a condizione di un silenzio assoluto da parte nostra, io devo dire che i radicali non potrebbero cooperare col governo se non fossero in grado di dettargli la sua politica; cioè a dire che i radicali non potranno mai dare il loro appoggio ad un partito che volesse imporgli delle condizioni intollerabili come quella del silenzio. Se vi ha taluno tanto poco assennato da credere i radicali capaci di tradire, assumendo il potere, i principii loro più cari, e di sacrificare il loro onore per le funzioni ufficiali, esso versa in un profondo errore. Il crederlo sarebbe recare ingiuria al nostro buon senso, come alla nostra onestà. »

In un suo articolo sui negoziati tra l'inviato francese, signor Tricou, e Li-Hung-Chang, il *Temps* di Parigi afferma che non si tratta, pel governo francese, di fare delle proposte al governo chinese e di rifare con esso un progetto destinato ad essere sostituito a quello già concluso e sconfessato del signor Bourée.

« Il terreno, prosegue il *Temps*, sul quale si pone il governo francese sarebbe — come risulta pure dalle dichiarazioni del signor Challemel-Lacour — che la China non deve intervenire nelle relazioni della Francia coll'Annam; relazioni che si basano sul trattato del 1874 e che da questo trassero origine. Le sole questioni che il signor Tricou ha da discutere nello stato attuale delle cose non possono e non devono riferirsi che ai semplici interessi di buon vicinato che il governo francese desidera di avere, nel Tonkino, col governo chinese.

« Noi crediamo di poter aggiungere, d'altra parte, che non esiste affatto l'idea di ottenere l'adesione della China al trattato del 1874 che il governo francese ha non notificato — come vorrebbero far credere i dispacci del marchese Tseng, pubblicati dal *Times* — ma semplicemente comunicato nel 1875 alla Corte di Pekino. In quell'epoca la presenza di alcune truppe chinesi nel Tonkino era stata segnalata al governo francese, e questo aveva indirizzato alla Corte di Pekino delle osservazioni che erano basate naturalmente sul trattato concluso nell'anno precedente coll'Annam, e che necessariamente esigevano la comunicazione di questo trattato.

« Quanto ai dispacci diplomatici che sono stati comunicati al *Times*, e pubblicati da questo giornale, essi non sarebbero, a quanto si dice, pienamente conformi al vero testo. Essi sarebbero stati ricostruiti sopra delle semplici

note e memorie che ne avrebbero singolarmente alterata la reale fisonomia.

Un dispaccio da Calcutta al *Times* dice che i giornali chinesi giunti in quella città valutano a 3000 uomini le forze francesi che si trovano attualmente al Tonkino. Molti residenti europei si sono recati ad Haïphong. La guarnigione di Nam-Dinh fu rinforzata. Le *Bandiere nere* si valutano ad ottomila. Una quantità di *bandiere gialle* e di Annamiti vi si sono uniti, e tutti insieme occupano una forte posizione a Son-Tay ed a Bac-Ninh.

I detti giornali affermano che le *Bandiere nere* ebbero notizia della sortita di Rivière il 19 maggio da due giovani chinesi provenienti dal territorio occupato dai francesi.

Il *Times* ci è giunto con una analisi dell'atto di accusa presentato da lord Randolph Churchill al signor Gladstone contro il kedivé.

Lord Churchill si adopera prima di ogni altra cosa a dimostrare il partito preso dal kedivé di screditare Araby pascià presso le potenze europee ed a provare che nei massacri dell'11 giugno Tewfik-pascià fu complice, se non istigatore.

In appoggio di questa accusa egli cita un dispaccio diretto dal kedivé a Omar Lufti. Questo dispaccio dice che avendo Araby garantito la sicurezza pubblica, egli avrebbe potuto distruggere il prestigio della autorità ove gli fosse riuscito di guadagnare la fiducia generale.

In seguito di un tale dispaccio, dice l'accusa, dovendo Omar-Lufti scegliere fra Araby e Tewfik pascià, optò per quest'ultimo, ed organizzò la rivolta dell'11 giugno, impedendo ai soldati di Araby di reprimerla.

La seconda parte dell'atto tratta delle relazioni fra Tewfik ed Araby dopo il massacro dell'11 giugno fino al bombardamento di Alessandria. I documenti sono diretti a stabilire che Araby operava in nome del kedivè.

Da ultimo lord Randolph Churchill discute i termini del proclama del kedivè con cui quegli venne destituito dalle sue funzioni.

Il *Times* per parte sua dice che i documenti di lord Churchill non presentano nulla di nuovo; ma che però è impossibile di approvare in tutti i punti la condotta del kedivè.

Soggiunge: che l'accusa non contiene nulla di quanto potrebbe giustificare incolpazioni così serie come quelle che vennero accolte e sostenute in buona fede da lord Randolph Churchill.

Si scrive per telegrafo da Vienna al *Times* che le potenze hanno lasciato a lord Granville la cura di rispondere alla nota rumena concernente la questione del Danubio.

La *Kölnische Zeitung* riceve da fonte competente la notizia che il trattato di commercio tra la Germania e la Spagna è sul punto di essere concluso. Non esisterebbero più divergenze che sopra alcuni punti secondari, sui quali è certo che si conseguirà tra breve un accordo.

Il giornale tedesco spera quindi che tra non molto verranno abrogate le tariffe proibitive che si applicavano in Germania per le provenienze dalla Spagna.

L'*Havas* ha per telegrafo da Bruxelles, 3 luglio, che un gran numero di negozianti e di coltivatori i Tournais hanno presentato al ministro della giustizia una petizione per protestare contro i nuovi progetti d'imposta e nominatamente contro quello che colpisce il tabacco.

Il ministro ha promesso che si farebbero delle concessioni riguardo ai caffè. In quanto ai tabacchi disse che non poteva fare delle promesse positive, ma che proporrà delle modificazioni al progetto, allo scopo di impedire che il commercio e la coltivazione del tabacco nel territorio di Tournais vengano danneggiati dalla concorrenza francese.

Telegrafano da Teheran, 3 luglio, assicurarsi essere stato conchiuso fra la Russia e la Persia un trattato per il tracciamento dei confini fra i due Stati all'est.

Questo trattato riconosce alla Persia il possesso di Kelati e di Oadiré. La nuova frontiera non è ancora definitivamente segnata, e rimane soggetta ad ulteriori modificazioni. La ratifica del trattato non avrà quindi luogo che tra alcuni mesi.

La Persia da parte sua consente a restituire alle autorità russe tutti i turcomanni che si sono rifugiati sul territorio persiano, e sembra che la città di Merv venga dal trattato designata come appartenente al territorio russo.

Una clausola speciale reca che se le potenze estere, e particolarmente l'Inghilterra, protesteranno contro il trattato, la Persia dovrà rimandarle al governo russo il quale darà loro risposta.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 6. — Il *Monitore dell'Impero* comincia la pubblicazione delle notizie ufficiali sul cholera, collo smentire vi sia stato un caso di cholera a Havre.

MADRID, 6. — La fillossera infierisce nelle provincie di Malaga, Granata, Barcellona, Orense e Gerona e minaccia le provincie di Guipuscoa, Navarra, Zamora e Salamanca.

43 anarchici di Xeres furono incarcerati.

Il congresso degli operai di Catalogna inaugurò le sue sedute inviando un saluto agli operai di tutto il mondo.

L'imperatore del Marocco propone di cedere alla Spagna un porto al sud di Mogador.

Oggi alla Camera l'Opposizione domanderà la revisione della Costituzione.

WIENER-NEUSTADT, 6. — I medici, nel consulto che ebbe luogo ieri, trovarono lo stato del conte di Chambord sensibilmente migliorato. La dispepsia diminuisce: quindi lo stato generale sembra più favorevole.

LONDRA, 6. — Gli inviati malgasci ripartiranno domani pel Madagascar.

È avvenuto un grande sciopero fra gli operai delle officine del Staffordshire, causa la riduzione dei salari. Fu tenuto un *meeting* di 10,000 operai a West Bromwich per protestare contro questa riduzione. Gli operai invasero le officine e spensero i fuochi.

Un altro *meeting* di 15,000 operai ebbe luogo a Smithwich, ove furono pure commessi dei guasti. La polizia fece alcuni arresti.

LUGANO, 6. — Cinque tiratori romani concorrono alle prime dieci coppe d'argento. Grandiosi preparativi furono ultimati.

NEW-YORK, 4. — È giunto oggi il piroscafo *Vincenzo Florio*, della Navigazione Italiana, proveniente dal Mediterraneo.

TARIFA, 5. — È entrato nel Mediterraneo il vapore *Colombo*, della linea *La Veloce*.

BRINDISI, 6. — Il piroscafo postale è giunto da Alessandria con 5 persone di equipaggio mancanti. La popolazione allarmata, supponendo che tale mancanza fosse causata da morte durante la traversata, protestò inibendo anche lo sbarco della valigia postale. Si crede che ciò dipenda da un errore materiale numerico. Si attendono schiarimenti dal consolato italiano in Alessandria. La salute dell'equipaggio e dei passeggieri è buonissima.

FROHSDORF, 6. — Il conte di Chambord passò la notte agitata, causa la fatica del consulto medico; stamane fu più calmo; la debolezza però è eccessiva ed il pericolo continua ad esistere.

I medici non hanno potuto definire esattamente la malattia, e continuano a chiamarla col nome generico di dispepsia. Probabilmente, a causa della debolezza e per proibizione dei medici, la visita del conte di Parigi non avrà luogo. Le relazioni del conte di Chambord col conte di Parigi sembrano però affettuose e cortesi.

VIENNA, 5. — Il barone di Raincourt giunse qui stamane per ringraziare in nome del conte di Chambord il conte di Parigi di essere venuto a Vienna, e per recargli notizie del suo stato.

Dopo il consulto lo stato del conte di Chambord è meno favorevole; i vomiti ricominciarono.

CAIRO, 6. — Ieri i morti di cholera a Damietta furono 109, a Mansurah 68, a Somannud 16.

CETTIGNE, 6. — Il principe di Montenegro è arrivato.

MARSIGLIA, 6. — Lo sciopero nelle fabbriche d'olio si estende, gli scioperanti sono circa un migliaio. Il tribunale condannò sedici scioperanti italiani, da due a sei mesi di carcere perchè impedirono la libertà del lavoro ed oltraggiarono gli agenti e le autorità. I fabbricanti chiuderanno le fabbriche piuttostochè aumentare i salari.

LONDRA, 6. — Si telegrafa che una corazzata francese piantò la bandiera francese alle Nuove Ebridi.

PIETROBURGO, 6. — Furono prese misure contro il cholera.

LONDRA, 6. — *Camera dei comuni*. — Gladstone dice che il governo invitò Lesseps a venire a Londra.

Le basi dell'accordo del secondo canale sono stabilite. Spera che l'accomodamento sia soddisfacente.

Fitz-Maurice dichiara che il governo ignora la presa di possesso delle Nuove Ebridi. Soggiunge che nessun caso di cholera vi fu nell'esercito egiziano e nell'esercito inglese in Egitto.

PARIGI, 6. — La *Gazette de France* dice che il conte di Chambord ricevette ieri i sacramenti con perfetta serenità.

PARIGI, 6, ore 6 pom. — Corre voce che il conte di Chambord sia in agonia.

NOTIZIE DIVERSE

Nave in acciaio da rimorchio. — Al Comitato tecnico presso il Ministero della Marina è stato ultimato il lavoro pella trasformazione di uno dei nostri Regi avvisi, *Esploratore* o *Messaggiero*, a nave in acciaio da rimorchio.

Il progetto è stato redatto dal giovane ingegnere navale cav. Edoardo Masdeo, segretario del Comitato, progetto che, per le sue semplicità, ha meritato l'approvazione dell'intero Comitato, ed è stato spedito al Ministero per l'approvazione.

Ad una di quelle navi, a scelta del Ministro, dunque sarà cambiato lo scafo di legno in uno di acciaio, e servendosi di tutto il resto se ne formerà un potente rimorchiatore, da servire più specialmente per i bisogni vari del dipartimento di Spezia.

La casa di Cristoforo Colombo. — Il marchese Marcello Staglieno scrive al cav. Tomaso Belgrano:

« Finalmente, dopo lunghe e pazienti ricerche, sono riuscito a precisare in modo incontrastabile la casa di Domenico Colombo nel *carrogio diritto di Ponticello*.

« Essa è quella di modestissima apparenza, con sole due finestre per piano, segnata dal civico n. 37, ed anticamente dal 305, stata però riedificata nel 1690, perchè distrutta, come quasi tutte le circonvicine, dalle bombe francesi del 1684. »

Concorso agrario regionale di Lodi. — Nell'occasione di questo Concorso agrario (nel prossimo settembre) avrà pur luogo una Esposizione nazionale canina nei giorni 15, 16, 17 e 18 settembre.

Le domande dovranno essere presentate non più tardi del 31 luglio corrente.

La tassa d'ammissione è di lire 5.

Saranno ammessi *i cani da greggie* (cani delle Alpi, degli Appennini a pelo lungo ed a pelo raso); *i cani da custodia e da compagnia* (cani grandi e piccoli di terranova; grandi e piccoli danesi ed alani; grandi e piccoli corsi, mastini e molossi; grandi e piccoli bull-dogs; grandi e piccoli barboni); *cani da caccia* (cani da ferma, bracchi a pelo raso ed a pelo forte; pointers, setters); *cani da seguito*, segugi a pelo raso ed a pelo forte; *cani da corsa* levrieri a pelo raso ed a pelo forte.

Conservazione del ghiaccio. — L'uso del ghiaccio è assai comune, ma generalmente non si conosce un metodo per conservarlo, specialmente quando è ridotto in piccoli pezzi.

Lo Schwarz raccomanda un sistema che ne ritarda il più che sia possibile lo scioglimento. Si tratta di questo che il ghiaccio dev'esser messo in un recipiente coperto da una lastra, ed il recipiente sopra uno strato di piume e coperto da un cuscino anche di piuma. Essendo le piume cattive conduttrici del calore, il dott. Schwarz afferma che con questo sistema potè conservare sei libbre di ghiaccio per 8 giorni, quando il termometro segnava calori estivi.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 6 luglio.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1/2 coperto	—	28,2	14,0
Domodossola	coperto	—	28,8	17,4
Milano	3/4 coperto	—	32,6	21,2
Verona	coperto	—	32,2	22,3
Venezia	1/4 coperto	calmo	29,8	22,5
Torino	3/4 coperto	—	27,3	18,4
Alessandria	1/4 coperto	—	30,1	18,9
Parma	1/2 coperto	—	32,8	21,4
Modena	1/2 coperto	—	32,2	22,6
Genova	coperto	legg. mosso	27,5	21,2
Forlì	3/4 coperto	—	32,2	19,8
Pesaro	coperto	calmo	28,4	20,2
Porto Maurizio	coperto	mosso	25,1	22,3
Firenze	coperto	—	32,2	19,3
Urbino	coperto	—	30,5	20,4
Ancona	sereno	calmo	29,2	23,0
Livorno	piovoso	mosso	30,0	18,4
Perugia	coperto	—	30,0	18,5
Camerino	coperto	—	27,9	19,1
Portoferraio	coperto	—	27,7	21,1
Chieti	coperto	—	27,3	20,2
Aquila	coperto	—	28,9	15,0
Roma	coperto	—	30,1	17,9
Agnone	coperto	—	28,5	16,7
Foggia	nebbioso	—	32,6	19,3
Bari	sereno	calmo	27,0	18,0
Napoli	coperto	calmo	28,4	19,0
Portotorres	1/2 coperto	calmo	—	—
Potenza	coperto	—	26,4	16,0
Lecce	1/4 coperto	—	28,0	17,5
Cosenza	sereno	—	32,8	16,7
Cagliari	1/4 coperto	calmo	?	?
Catanzaro	sereno	—	—	20,0
Reggio Calabria	1/2 coperto	legg. mosso	24,5	22,0
Palermo	1/2 coperto	calmo	32,9	20,5
Catania	1/4 coperto	calmo	29,5	21,0
Caltanissetta	1/4 coperto	—	28,9	14,8
Porto Empedocle	1/4 coperto	mosso	31,5	19,0
Siracusa	coperto	legg. mosso	30,8	21,2

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 6 luglio 1883.

In Europa pressione bassa sulle isole britanniche e anche sulla Russia, assai livellata a 760 mm. altrove. Valenzia 748, Pietroburgo, Mosca 754.

In Italia, nelle 24 ore, temporali e pioggerelle al nord e centro; barometro disceso circa 2 mm.

Stamane cielo sereno sulla penisola salentina, nuvoloso o coperto in generale altrove; alte correnti e venti qua e là freschi intorno al ponente; barometro leggermente depresso (759) sull'Emilia. Malta 761.

Mare mosso lungo la costa ligure e quella meridionale sicula.

Probabilità: cielo nuvoloso; temporali al nord e centro.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

6 luglio 1883.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	760,4	761,0	759,8	760,2
Termometro	19,7	24,6	27,0	23,0
Umidità relativa	72	48	36	70
Umidità assoluta	12,32	11,01	9,54	14,55
Vento	NNW	ENE.	SSE.	SSW
Velocità in Km.	6,0	6,0	10,0	1,5
Cielo	coperto	cirro cumuli	pochi cirro cumuli	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 27,5; R. = 22,00 | Min. C. = 17,9; R. = 14,32

Pioggia in 24 ore: Rarissime gocce.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 7 luglio 1883

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI CONTANTI Apertura	CORSI MEDI CONTANTI Chiusura	CORSI MEDI TERMINE fine corr.	CORSI MEDI TERMINE fine pross.
Rendita italiana 5 0[0	1° gennaio 1884	—	—	87 95	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0[0	1° luglio 1883	—	—	—	—	90 15, 12 1/2	—	90 13 75	90 25	—
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64.	1° aprile 1883	—	—	93 40	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	91 60	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1883	—	—	93 25	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 4 0[0	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de' Tabacchi.	»	500	350	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1883	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	980 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	532 »	—	—	—	—	—	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	»	500	500	475 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma.	1° aprile 1883	500	250	574 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina.	1° luglio 1883	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito.	1° aprile 1883	500	500	439 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi	1° gennaio 1883	500	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita	»	250	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia.	1° luglio 1883	500	500	815 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Italiana per condotte d'acqua	»	500 oro	250 oro	476 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas	»	500	500	1023 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana.	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari.	»	250	125	224 »	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza.	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0[0.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° luglio 1883	500	250	500 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	99 07 1/2
	Parigi	*chèques*	—	—	—
4 0[0	Londra	90 g.	—	—	—
		chèques	—	—	25 01
4 0[0	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
4 0[0	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 6 0[0.

Il Sindaco: A. PIERI.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0[0 (1° luglio 1883) 90 25 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 6 luglio 1883:

Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 87 996.

V. TROCCHI, *presidente*.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

On. signor Presidente e componenti il Tribunale di Castrovillari,

Ai 14 aprile 1883 in Castrovillari,

Con sentenza del giorno 1°, pubblicata il 5 luglio 1882, si è disposto:

« 1. Dichiara il signor Vincenzo Pellegrini, debitore verso i propri figli Francesco, Maria Francesca ed Amalia, procreati in costanza di matrimonio con la fu Rosina Pugliese, della somma di lire 893 94, presso lui pignorate addì 17 gennaio 1881, con gl'interessi legali dal 23 novembre 1880, nonchè della rendita iscritta di lire 120 risultante dal certificato nominativo del Debito Pubblico in testa alla detta Rosina Pugliese, sotto il n. 140450, coi due semestri di detta rendita scaduti a 1° luglio 1881 e 1° gennaio 1882;

« 2. Assegna la somma di lire 893 94 con gl'interessi corrispondenti, nonchè i due semestri della rendita summenzionata ed il capitale della stessa in lire 2143 20, calcolato alla ragione corrente del prezzo di Borsa dell'89 30 per ogni 5 lire, ai creditori istanti Francesco e Leonardo Graziadio, e per essi all'Erario dello Stato, per spese occorse pel precetto, pignoramento e dichiarazione dei terzi: Pellegrini e Turco, lire 24 00 con privilegio; ai ripetuti Graziadio per capitale, interessi e spese, di cui nella sentenza della pretura di Castrovillari del 15 giugno 1874, lire 1089 47; ed all'altro creditore signor Ambrogio Gallo per sorte principale, interessi e spese, emergenti dalla sentenza medesima, lire 1625 46 per contributo. »

Per tutto ciò occorre vendere la detta rendita di lire 120. Il perchè si pregano le SS. LL. di dare le autorizzazioni analoghe, cioè tramutarsi innanzi la rendita nominativa in rendita al latore, e quindi vendersi questa nello scopo di pagare i creditori, giusta la sentenza.

Avv. Domenico Camporota.

Visto, si comunichi al Pubblico Ministero per la requisitoria, delegando il giudice signor De Lizza per riferirne in camera di consiglio.

Castrovillari, 14 aprile 1883.

Il presidente Gatti.

N. 69. Il Pubblico Ministero

Visti la domanda ed i documenti dedotti a corredo della medesima;

Poichè Rosina Pugliese fu Giovanni, a cui favore è intestato sotto il numero 140450 il certificato del Debito Pubblico per la rendita di lire 120, cessava di vivere il 3 maggio 1875, lasciando soli eredi legittimi il marito Vincenzo Pellegrini ed i figli Francesco, Maria Francesca ed Amalia, procreati in costanza di matrimonio col Pellegrini;

Poichè il capitale di detta rendita veniva con sentenza di questo Collegio del 5 luglio 1882 assegnato ai creditori Francesco e Leonardo Graziadio ed Ambrogio Gallo, nella misura ivi stabilita;

Poichè Leonardo Graziadio decideva il 20 dicembre 1882, istituendo suo unico erede il fratello Francesco;

Poichè per la piena esecuzione della cennata sentenza, già passata in giudicato, occorre autorizzare la Direzione Generale del Debito Pubblico a procedere allo svincolo della rendita intestata alla Pugliese;

Visti gli articoli 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5786 (allegato *D*), 78 e seguenti del Regio decreto 8 ottobre 1870, sull'Amministrazione del Debito Pubblico, e 778 Procedura civile,

Chiede

Che il Tribunale, pronunziando in camera di consiglio, autorizzi la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento della rendita di lire 120, intestata sotto il n. 140450, a favore di Rosina Pugliese fu Giovanni, nel fine d'assegnarsi il relativo capitale ai creditori di Francesco, Maria Francesca ed Amalia Pellegrini, giusta la sentenza di questo Collegio del 5 luglio 1882.

Castrovillari, 19 aprile 1883.

G. Salazar.

Il Tribunale civile di Castrovillari, composto dai signori Gatti Pasquale, presidente; Casciaro Giuseppe Andrea e De Lizza Filippo, giudici,

Visto il ricorso di Vincenzo Pellegrini, nel nome, in data 14 spirante mese di aprile, con cui si chiede che il Tribunale autorizzi la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad eseguire il tramutamento in titolo al portatore del certificato nominativo dell'annua rendita di lire 120, iscritta a favore della defunta Rosina Pugliese fu Giovanni, per indi farsene la vendita, e soddisfare con tal mezzo, giusta la sentenza di questo Collegio del 5 luglio 1882, i signori Francesco Graziadio, Ambrogio Gallo e l'Erario dello Stato, creditori dei figli minorenni di esso ricorrente, Francesco, Maria Francesca ed Amalia, da lui procreati in costanza di matrimonio con la detta Pugliese;

Visti i documenti prodotti a corredo della dimanda, cioè:

1. Il certificato della rendita in discorso, rilasciato in Napoli nel 2 novembre 1867, n. 140425 nero e 225390 rosso, nonchè 70148 del registro di posizione, con godimento dal 1° luglio suddetto anno:

a) 2. Copia autentica della surriferita sentenza di questo Tribunale del 1°-5 luglio 1882, con cui si assegnavano in pagamento ai fratelli Francesco e Leonardo Graziadio ed agli altri creditori di sopra enunciati il capitale di detta rendita in lire 2143 20, calcolato alla ragione del prezzo di Borsa corrente in quel tempo, cioè dell'89 30 per ogni 5 lire, ed i due semestri scaduti della rendita istessa;

b e *c*) 3. Gli estratti degli atti di morte di Rosina Pugliese e Leonardo Graziadio, deceduti entrambi in Castrovillari, la prima ai 3 maggio 1875, ed il secondo addì 20 dicembre 1882;

d) 4. Il testamento pubblico di detto Graziadio, della fu Mariangiola e di padre incerto, dei 19 ottobre stesso anno, a rogito Morelli, mercè cui egli istituiva suo erede universale il fratello Francesco;

e) 5. Gli atti di notorietà della locale Pretura dei 12 spirato mese di aprile, dai quali si raccoglie ch'essa Pugliese moriva *ab intestato*, lasciando a sè superstiti il marito Vincenzo Pellegrini ed i summentovati tre figli; che il Leonardo Graziadio disponeva di tutto il suo patrimonio nel modo come sopra col detto suo ultimo testamento, e che si l'una che l'altro, all'infuori delle persone di sopra espresse, non abbiano altri congiunti cui la legge riservi una quota ereditaria sul loro patrimonio;

Vista la precedente deliberazione del 31 marzo 1883, e la requisitoria del Pubblico Ministero;

Letti ed applicati gli articoli 2 della legge 11 agosto 1870, num. 5784, allegato *D*, 78 e seguenti del regolamento sull'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato con Regio decreto degli 8 ottobre stesso anno, e 778 e successivi del Codice di procedura civile,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento in titolo al latore del certificato nominativo di rendita 5 per cento del consolidato italiano in annue lire 120 (centoventi), iscritta in Napoli nel 2 novembre 1867, n. 140450 nero, 823390 rosso e 70148 del registro di posizione, a favore della signora Rosina Pugliese fu Giovanni, morta in Castrovillari ai 3 maggio 1875, nel fine d'assegnarne in pagamento il relativo capitale con i semestri scaduti ai signori Graziadio Francesco ed Ambrogio Gallo, domiciliati nel detto comune, nonchè all'Erario dello Stato, a termine della sentenza di questo Collegio del 1°-5 luglio 1882, e nella proporzione dalla medesima stabilita.

Così deliberato addì 4 maggio 1883, e sottoscritto dal presidente e dal vicecancelliere aggiunto Saverio Marini, a tenore dell'art. 303 regol. generale giudiziario.

Menzione delle registrate.

a) N. 907, art. 2702, a debito, registrato a Castrovillari li 7 luglio 1882, con lire 6 a debito;

b e *c*) Numeri 161 e 162 del reg. 2°, vol. 12, fogl. 99 e 100, registrati a Castrovillari li 9 aprile 1883, con lira 1 20 per cadauno;

d) N. 868, reg. 1, vol. 27, fogl. 151, registrato a Castrovillari li 24 dicembre 1882, con lire 6. — N. Terzi;

e) Scritto su carta di lire 2 40.

Il presidente, firmato: Gatti — Il vicecancelliere aggiunto, firmato: Saverio Marini.

N. 822 cron. Carta aggiunta lire 3 60.

Per copia conforme rilasciata a richiesta del procuratore ed avvocato signor Domenico Camporota, nell'interesse di Vincenzo Pellegrini, da questa città,

Castrovillari, 5 maggio 1883.

3535 Il canc. L. Ruffolo.

AVVISO PER AUMENTO DI SESTO.

Il cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Roma

Fa noto

Che nella udienza 2 luglio corrente mese, innanzi la 2ª sezione di questo Tribunale, ebbe luogo la vendita a pubblico incanto dei fondi qui appresso descritti, espropriati ad istanza dell'Amministrazione dello Stato (Intendenza di finanza di Roma) in danno di Biondi Vincenzo.

Descrizione dei fondi.

1. Terreno seminativo e bosco in Fiano Romano, vocabolo Valle dei Frati, proveniente dal Capitolo della Collegiata di Santo Stefano Nuovo, confinante lo stradello, Biondi Vincenzo ed il duca Ottoboni, della superficie di ettari 4 93 50 (antica misura 49 35) in mappa Fiano, sezione seconda, numeri 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 257, dell'estimo di scudi 24 90, pari a lire 133 84.

2. Terreno seminativo e bosco in Fiano Romano, vocabolo Monte Cervino, proveniente dal Capitolo della Collegiata di Santo Stefano Nuovo, confinante la strada Faiola, Benedetto Regno e Giovanni Biondi, della superficie di ettari 3 59 30 (antica misura 35 93) in mappa Fiano, sez. seconda, numeri 264, 265, 266, 268, dell'estimo di scudi 55 36, pari a lire 297 86.

Ambedue i suddetti fondi sono gravati dell'annuo tributo diretto verso lo Stato di lire 8 29.

Che i detti fondi vennero aggiudicati all'Amministrazione del Demanio per il prezzo di lire 1765;

Che su detto prezzo può farsi l'aumento non minore del sesto, con dichiarazione da emettersi nella cancelleria di questo Tribunale civile nei quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione;

Che detto termine scade col giorno 17 luglio corrente mese, con avvertenza che l'offerente dovrà uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 680 Codice procedura civile.

Roma, 5 luglio 1883.

3821 Il vicecancelliere Castellani.

(2ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA.

Ad istanza del sig. Cardi Lucillo fu Antonio, quale cessionario degli eredi Frabetti fu dott. Michelangelo, in forza d'istrumento 19 agosto 1881, ai rogiti Gnoli avv. Tommaso, domiciliato in Ferrara, e per elezione nello studio e presso l'avv. Enrico Ferriani, via Borgo Leoni, n. 57, e rappresentato dal sottoscritto procuratore,

Fu presentata domanda

presso la cancelleria dell'intestato Tribunale, sotto la data 30 maggio 1883, per lo svincolo della cauzione notarile prestata dal fu dott. Michelangelo Frabetti *quondam* Antonio, di Ferrara, nella somma di lire 4256, mediante iscrizione ipotecaria gravante un fondo denominato Ghiara, posto in Vigarano Mainarda (comune di Ferrara), distinto in mappa coi censuari numeri 523 1[4], 523 1[5], 524, 516, 1801, 1804, dipendente da istrumenti 4 giugno 1844 ai rogiti Benazzi, e 6 ottobre 1856 ai rogiti Giacomelli, e per l'effetto furono depositati nella cancelleria dell'intestato Tribunale i relativi documenti, a termini di legge.

Ferrara, studio Ferriani, giugno 1883.

3590 Dossani avv. Temistocle proc.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Il nob. dott. Teodoro Ravignani rinunciò spontaneamente allo esercizio del notariato in Verona, ed eseguite le pratiche prescritte dalla legge presentò domanda alla cancelleria di questo Tribunale per svincolo di cauzione. Locchè egli pubblica a norma di chi vi avesse interesse.

Verona, 18 giugno 1883.

3622 Teodoro dott. Ravignani.

AVVISO.

Si fa noto che con atto del 20 decorso giugno, tra i signori Angelo Elisei ed Augusto Saccomanni, si è costituita una società in nome collettivo sotto la ragione sociale Saccomanni-Elisei. Tale società, che ha la sua sede in Roma, nei locali terreni dell'ex palazzo Moroni, in via Borgo Vecchio, n. 169, e la durata di anni tre decorribili dal 10 predetto mese di giugno, ha per oggetto l'industria del magazzino di legname nei sopraditati locali, e di tale società il Saccomanni n'è il rappresentante.

Roma, 5 luglio 1883.

Romualdo Cucchi not. coad.

Tribunale di commercio di Roma.

Il sottoscritto attesta essere stato depositato il summenzionato atto, e di averne fatta annotazione nel registro d'ordine al n. 132, ed in quello delle Società al n. 57.

Roma, 5 luglio 1883.

3824 Il cancelliere Regini.

AVVISO.

Si fa noto che la Società generale per la illuminazione a gas (anonima), che ha sede in Roma, in via del Corso, numero 173, ha depositato nella cancelleria del Tribunale di commercio di questa città il bilancio dell'esercizio 1882, il rapporto del Consiglio di amministrazione, la relazione dei sindaci ed il processo verbale dell'assemblea generale del 28 maggio p. p.

Roma, 29 giugno 1883.

Giocondo avv. Capobianco procuratore della suddetta Società.

Tribunale di commercio di Roma.

Il sottoscritto attesta essere stati depositati i suddetti atti e di averne fatta annotazione nel registro d'ordine al n. 130, ed in quello delle Società al n. 55.

Roma, 29 giugno 1883.

3825 Il cancelliere Regini.

STRADE FERRATE ROMANE

Avviso per fornitura di petrolio.

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Romane, volendo procedere all'acquisto di chilogrammi 100,000 di petrolio, apre una gara a schede segrete per coloro che credessero concorrere a tale fornitura, da effettuarsi a norma del relativo capitolato, in data 23 febbraio 1879, il quale è visibile presso la Direzione generale in Firenze (piazza dell'Unità Italiana, n. 7) e nelle stazioni di Firenze, Livorno, Napoli, Roma, Ancona e Civitavecchia.

Le offerte dovranno pervenire con lettera d'accompagnamento alla Direzione generale suddetta, non più tardi delle ore 12 meridiane del dì 13 luglio corrente. Sulla busta contenente l'offerta dovrà esservi l'indicazione:

Offerta per la fornitura di petrolio:

L'apertura delle offerte sarà fatta dal Comitato di sorveglianza dell'Amministrazione, il quale si riserva di scegliere quella o quelle che gli sembreranno migliori, ed anche di non accettarne veruna qualora non le giudichi convenienti.

Non sarà tenuto conto delle offerte indicanti condizioni diverse da quelle stabilite nel relativo capitolato.

Ogni concorrente, nell'atto della presentazione dell'offerta, dovrà fare nella cassa dell'Amministrazione un deposito di lire 25 di rendita del consolidato italiano per ogni 1000 chilogrammi di petrolio.

Il prezzo del petrolio dovrà essere scritto in tutte lettere e in cifre nella offerta, e questa dovrà pure indicare le stazioni delle Ferrovie Romane dalle quali si domanda di spedire il petrolio a forma dell'articolo 3 del capitolato.

L'apertura delle offerte, alla quale potranno assistere i concorrenti, previa presentazione della ricevuta dell'eseguito deposito, avrà luogo presso gli uffici della Direzione il giorno 14 luglio, alle ore 2 pomeridiane.

Firenze, 5 luglio 1883.

3843 LA DIREZIONE GENERALE.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA
delle Miniere di rame di Poggio Alto in Firenze

Per mancanza di numero legale a quella di prima, gli azionisti sono invitati all'assemblea di seconda convocazione che avrà luogo il 24 corrente, a mezzogiorno e mezzo, via Bufalini, 30, coll'identico ordine del giorno, avvertendo che il deposito delle azioni potrà farsi il 20 e 21 di questo mese dalla 1 alle 3 pom. alla sede sociale, ove dal 9 è ostensibile il bilancio.

Firenze, 3 luglio 1883.

3770 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO.

Municipio di Castelfranco Veneto

Avviso d'Asta.

Nel giorno di mercoledì 18 luglio andante, alle ore 10 antim., si terrà in questo Municipio il primo esperimento d'asta *a termini abbreviati*, per lo appalto dei lavori del nuovo fabbricato scolastico, giusta il progetto e relative modificazioni, capitoli d'oneri ed articoli aggiunti ostensibili a richiesta.

L'importo dei lavori è di lire 54,158 94, da pagarsi con lire 17,000 a metà lavoro, con altre lire 17,000 a lavoro compiuto, ed il saldo, comprese le addizionali, dopo il collaudo e dopo l'incasso della seconda rata del prestito governativo, meno però lire 3000 da ritenersi in deposito per gli effetti dell'articolo 6 dei capitoli d'onere.

L'asta sarà tenuta a partito segreto, e non potrà concorrervi chi non provi d'essere idoneo all'esecuzione dei suddetti lavori.

Il deposito a garanzia delle offerte e spese contrattuali è fissato a lire 4000, e il deposito a cauzione degli obblighi contrattuali è determinato in lire 8000, da farsi in valuta legale e cartelle di rendita del Debito Pubblico, da calcolarsi del valore a corso di listino della giornata.

I fatali scadono alle ore 2 pom. dell'ottavo giorno successivo alla delibera, cioè giovedì 26 luglio suddetto.

Dal Municipio, addì 5 luglio 1883.

3841 *Il Sindaco:* G. MONTINI.

DIREZIONE DELL'OPIFICIO DI ARREDI MILITARI IN TORINO

AVVISO D'ASTA (N. 47).

Si fa noto che nel giorno 21 luglio 1883, alle ore 3 pomeridiane (tempo medio di Roma), si procederà in Torino, nell'isolato numero 80 del Corso Oporto, piano terreno, avanti il signor direttore dell'Opificio di arredi militari, a pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto delle seguenti provviste:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLE PROVVISTE	Unità di misura	Quantità	Numero dei lotti	Quantità per ogni lotto	Prezzo parziale	Importo per cadun lotto	Importo totale delle provviste	Somma richiesta per cauzione per ogni lotto	Termine per la consegna da computarsi dal giorno successivo a quello dell'avviso dato al provveditore della approvazione del contratto
1	Cuoio nero	Chil.	4000	1	4000	4 40	17,600 »	17,600 »	1800 »	Giorni 100
2	Cuoio nero	»	4000	1	4000	4 40	17,600 »	17,600 »	1800 »	
3	Cuoio nero	»	4000	1	4000	4 40	17,600 »	17,600 »	1800 »	
4	Cuoio nero	»	4000	1	4000	4 40	17,600 »	17,600 »	1800 »	

L'introduzione si farà nei magazzini dell'Opificio di arredi militari in Torino, ed il pagamento si farà con mandato del Ministero ad introduzione ultimata, ma non prima del mese di gennaio 1884.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione del suddetto Opificio.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno eguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dalle ore 3 pom. del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso una Intendenza di finanza del Regno, il deposito di cui sovra, in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui si fa il deposito.

Dovranno inoltre comprovare la loro qualità di produttori o negozianti della specie appaltata, mediante apposito certificato rilasciato da una delle Camere di commercio del Regno, od ottenere preventivamente dalla Direzione appaltante una dichiarazione di avere altre volte eseguito con esito soddisfacente forniture della stessa specie per conto dello Stato.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali di artiglieria od agli uffici staccati da esse dipendenti.

Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi fatti presso le Direzioni quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto saranno dalla Direzione convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'incanto potranno essere presentati dalle ore 8 alle 11 antimeridiane, e dalle ore 3 alle 5 pomeridiane di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno e fino a che sia suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da lira una, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di registro, di copia, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Torino, addì 4 luglio 1883.

3832 *Il Direttore dei conti:* BUZANO.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso d'Asta.

In esecuzione dell'articolo 3 del Regio decreto del 7 gennaio 1875, n. 2236 (Serie 2ª), devesi procedere all'appalto della rivendita n. 114, comune di Roma, via Giubbonari, nel circondario di Roma, nella provincia di Roma.

Il reddito medio lordo della rivendita fu nell'ultimo triennio di lire 3470 22, cioè: nel 1880 lire 4290 24, nel 1881 lire 3116 26, nel 1882 lire 3004 16, la quale verrà messa all'asta sul prezzo offerto di lire 480 di annuo canone.

A tale effetto nel giorno 30 del mese di luglio anno 1883, alle ore 10 ant., sarà tenuto nell'ufficio d'Intendenza in Roma l'asta ad offerte segrete.

La rivendita suddetta deve levare i generi dal magazzino privative in Roma (2ª circondario).

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle), presso l'Intendenza di finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'uffizio d'Intendenza in Roma.

Le offerte, per essere valide, dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 347 02 corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizione o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, semprechè sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nel Giornale della provincia o nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Roma, il 4 luglio 1883.

3820 *Per l'Intendente:* CAPORALI.

P. G. N. 42915. **S. P. Q. R.**

AVVISO D'ASTA per la manutenzione delle strade suburbane Anagnina, Prenestina, Tusculana e delle mura sulla sinistra del Tevere.

Stante la decretata abbreviazione dei termini, alle ore 11 antimeridiane del giorno di martedì 17 luglio corrente, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, innanzi all'onorevole signor ff. di sindaco, o a chi per esso, avrà luogo in separati lotti la gara dell'asta per la manutenzione quinquennale delle seguenti strade suburbane:

(I) *Anagnina*, dal bivio della via Tusculana a Tor di Mezza Via, fino alla Osteria della Molara, pel presunto ammontare di annue lire 4100;

(II) *Prenestina*, dal piazzale avanti la porta Maggiore fino al principio del territorio di Poli e di Bocca di Leone, dal ponticello di Tor de'Schiavi sulla via Prenestina fino al ponte di Bocca di Leone, pel presunto ammontare di annue lire 20,900;

(III) *Tusculana*, dalla traversa di guide all'angolo dell'osteria detta di Baldinotti fino al ponte di Vermicino, pel presunto ammontare di annue lire 10,400;

(IV) *Delle Mura sulla sinistra del Tevere*, dalla sponda sinistra presso il Campo Boario sino all'incontro del selciato della via Casilina e del Campo Verano, dalla via delle Mura presso il ponte della ferrovia fino al piazzale omonimo, pel presunto ammontare di annue lire 13,800.

Si osserveranno principalmente le seguenti norme:

1. L'asta sarà tenuta per accensione di candela, a forma del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

2. I contratti di manutenzione avranno la durata di cinque anni, con scadenza al 30 giugno 1888. La scadenza però del 1° anno accadrà al 30 giugno 1884, qualunque sia l'epoca in cui avvenga la consegna dell'appalto.

3. I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno presentare il certificato di moralità, rilasciato dalle autorità del luogo ove eglino risiedono, ed altro che attesti della loro capacità ed attitudine a condurre lavori d'importanza, firmato dall'ingegnere capo di qualche pubblica Amministrazione, ed in data non più remota di sei mesi. Nessuno sarà ammesso all'asta se non depositi nella cassa comunale a titolo di cauzione provvisoria:

Per l'appalto della via Anagnina. . . L. 205
» » Prenestina . . » 1045
» » Tusculana . . » 520
» » delle Mura . . » 690

Tali depositi dovranno essere cambiati dai deliberatari come cauzione definitiva in

L. 410 per l'appalto della via Anagnina
» 2090 » » Prenestina
» 1040 » » Tusculana
» 1380 » » delle Mura.

4. Prima della stipolazione dei contratti ciascun deliberatario dovrà versare la somma occorrente per le spese dell'asta e del contratto, che saranno ad intiero suo carico, cioè:

Per quello della via Anagnina . . . L. 700
» » Prenestina . . . » 1300
» » Tusculana . . . » 900
» » delle Mura . . . » 900

5. Fino alle ore 11 antimeridiane del giorno di venerdì 27 luglio corrente potranno essere presentate all'onorevole signor ff. di sindaco, o a chi per esso, le schede per le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione; del che, seduta stante, sarà redatto verbale di aggiudicazione vigesimale.

6. I contratti dovranno essere stipolati entro tre giorni da quello in cui sarà fatto invito, sotto pena di decadenza nel caso che i deliberatari non si rendessero all'invito stesso, non che della perdita de' suddetti depositi, oltre la rifazione dei danni, restando in facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere ai nuovi atti di asta a tutto loro carico, rischio e responsabilità.

I capitolati particolari e gli altri che serviranno di base ai contratti sono a tutti visibili nella segreteria generale dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane di ciascun giorno.

Roma, dal Campidoglio, li 6 luglio 1883.

3835 *Il Segretario generale:* A. VALLE.

P. G. N. 42916. **S. P. Q. R.**

Avviso d'Asta. — *Lavori di restauro della fontana in piazza della Bocca della Verità.*

Volendo il comune di Roma dare in appalto i lavori di restauro della fontana in piazza della Bocca della Verità, si fa noto che, stante la decretata abbreviazione dei termini, alle ore 11 antimeridiane del giorno di martedì 17 luglio corrente, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, innanzi all'on. signor ff. di sindaco, o a chi per esso, avrà luogo la gara dell'asta sulla prevista somma di lire 16,000, osservate le seguenti norme:

1. L'asta sarà tenuta per accensione di candela, a forma del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

2. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare il certificato di moralità rilasciato dall'autorità del luogo ove eglino risiedono, ed altro firmato dall'ingegnere capo di qualche pubblica Amministrazione, ed in data non più remota di sei mesi, che attesti della loro capacità ed attitudine a condurre lavori d'importanza. Nessuno sarà ammesso all'asta se non depositi nella cassa comunale lire 1600 a titolo di cauzione. Prima della stipolazione del contratto dovrà il deliberatario medesimo versare lire 600 per le spese approssimative dell'asta e del contratto stesso, che saranno ad intiero suo carico.

3. Il termine stabilito per il compimento de'lavori è di 4 mesi a datare dal giorno in cui sarà data all'appaltatore la consegna.

4. Dovrà il deliberatario osservare scrupolosamente tutte le condizioni espresse nel capitolato particolare che forma parte integrale dell'appalto, quale capitolato è visibile nella segreteria generale dalle ore 10 ant. alle 2 pomeridiane di ciascun giorno.

5. Fino alle ore 11. ant. del giorno di venerdì 27 luglio corrente potranno esser presentate all'on. signor ff. di sindaco, od a chi per esso, le schede per le migliorie di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione; del che, seduta stante, sarà redatto verbale di aggiudicazione vigesimale.

6. Il contratto dovrà essere stipolato entro otto giorni da quello in cui sarà fatto invito, sotto pena di decadenza in caso che il deliberatario non si rendesse all'invito stesso, non che della perdita del suddetto deposito oltre la rifazione dei danni, restando in facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere ai nuovi atti di asta a tutto di lui carico, rischio e responsabilità.

Roma, dal Campidoglio, il 6 luglio 1883.

3836 *Il Segretario generale:* A. VALLE.

AVVISO. 3844

(1ª *pubblicazione*)

La contessa Procaccini nata Giuseppina de Rohrlach presentò instanza e documenti al Ministero per ottenere riconoscimento del titolo marchionale appartenuto all'unico suo germano Carlo, morto agli 11 luglio 1882.

AVVISO.

Si fa noto che la Banca Italiana di depositi e conti correnti, avente sede in Roma, in via dei Crociferi, n. 44, ha depositato nella cancelleria del Tribunale di commercio di questa città il bilancio dell'esercizio del 1882, la relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci ed il verbale dell'assemblea generale tenuta dagli azionisti il 10 giugno andante.

Roma, 30 giugno 1883.

COSTANTINO dott. BOBBIO not.

Tribunale di commercio di Roma.

Il sottoscritto attesta essere stati depositati i suddetti atti, e di averne oggi stesso eseguita l'annotazione nel registro d'ordine al numero 131, ed in quello delle Società al numero 56.

Roma, 30 giugno 1883.

3823 Il canc. REGINI.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

È avvertito l'ignoto detentore del libretto della Cassa di risparmio di Padova, n. 5978, intestato a De Zuani Gioachino, rappresentato dal procuratore avv. Benedetto dottor Cesare, di Padova, che trascorso il termine d'un anno dal giorno della prima pubblicazione di questo avviso senzachè egli si sia presentato alla Cassa di risparmio od abbia altrimenti fatte valere le credute azioni, la Cassa stessa rilascierà il duplicato ed eseguirà le operazioni del De Zuani, richieste ed ammesse con sentenza del Tribunale di Padova 6 marzo 1882, numero 491 Ruolo, pubblicata all'udienza 8 marzo 1882, e registrata 12 marzo 1882, numero 531, M. 3, col pagamento di lire sei. 3845

Consiglio Notarile Distrettuale

D'ASTI.

Il presidente,

Visti gli articoli 10 della legge notarile e 25 del regolamento relativo;

Ritenuto che il notaio Luigi Sardi, con residenza in Calosso, venne testè traslocato in Canelli, capoluogo di mandamento,

Rende noto

Trovarsi aperto il concorso generale per una piazza notarile in detto luogo di Calosso, per cui gli interessati, in conformità dell'articolo 27 del regolamento notarile, dovranno presentare le loro domande al segretario del detto Consiglio entro giorni quaranta successivi alla pubblicazione del presente.

Asti, 20 giugno 1883.

3834 PIA notaio GIUSEPPE.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile di Cuneo con decreto 2 luglio 1883 mandò eseguire le inserzioni e pubblicazioni della domanda sporta dai figli ed eredi del defunto notaio cav. Gaudenzio Soleri, alla residenza di Cuneo, per lo svincolo della cauzione che questi aveva prestata per l'esercizio del notariato e per la sua qualità di conservatore e tesoriere del Consiglio notarile distrettuale di Cuneo.

Si deduce a pubblica notizia per gli effetti di cui all'art. 38 della legge 25 maggio 1879, n. 4900.

Cuneo, 4 luglio 1883.

3830 F. BOCCA proc.

PROVINCIA DELL'UMBRIA

Congregazione di Carità nel comune di Panicale

Avviso pel secondo esperimento d'asta

per affittamento di stabili.

A seguito della deserzione d'asta verificatasi pel lotto che appresso, notato nell'avviso del dì 19 giugno u. s.,

Si rende noto che nel giorno di domenica 22 luglio corrente, alle ore 9 ant., nella residenza comunale di Panicale, avanti al sottoscritto, o chi per esso, si diverrà al 2° esperimento d'asta per l'affittamento dei beni stabili di spettanza dell'Opera pia Santuario di Mongiovino, per la durata di anni 9, ed in base all'annua corrisposta qui appresso respettivamente indicata per ciascun lotto, cioè:

Lotto 1° Predii, vocaboli San Martino, Civitella, Cerqueto; possessione, vocabolo San Martino; oliveti, vocaboli Casalone, Casapaolinami; bosco Selva Grossa; Mola ad olio con case annesse, lire 3600.

L'asta si terrà col metodo della estinzione delle candele, e si procederà al deliberamento anche con un solo offerente.

È poi assegnato un altro termine sino alle ore 12 meridiane del giorno 6 agosto p. v. per le offerte di ventesimo in aumento al prezzo di provvisoria delibera.

Panicale, 7 luglio 1883.

3829 *Il Presidente*: GESUALDO GOBBI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

DELLA DIVISIONE DI GENOVA (8ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 8).

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che nell'incanto oggi tenutosi, come all'avviso d'asta n. 7, in data 23 giugno 1883, per la

Provvista di 2000 quintali di frumento occorrente al Panificio militare di Genova,

vennero nell'incanto d'oggi provvisoriamente deliberati i

Lotti 20 a lire 25 49 al quintale.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo per lotti indivisibili di 100 quintali ciascuno, e sui prezzi sopraindicati, scade alle ore 12 meridiane (tempo medio di Roma) del giorno 9 luglio corrente, spirato qual termine, non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza creda fare la suindicata diminuzione del ventesimo dovrà, nel presentare il suo partito, rimettere all'ufficio suddetto la ricevuta comprovante il deposito fatto in una delle Tesorerie provinciali delle città che siano sedi di una Direzione o Sezione di Commissariato militare, della somma di lire 200 per ogni lotto per cui intende fare offerta. Tale deposito potrà esser fatto in biglietti di Banca od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia al portatore, avvertendo però che le medesime non saranno ricevute che al solo valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui venne depositate.

Le offerte non suggellate, o condizionate, non saranno accettate, come pure non saranno ammesse le offerte fatte per via telegrafica, o quelle estese su carta comune o filigranata, quantunque vi fosse apposta la marca da bollo corrispondente al bollo ordinario da una lira.

Il ribasso non inferiore al ventesimo dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Restano fermi, per tutti gli effetti, i patti ed oneri stabiliti nel prementovato avviso d'asta del 23 giugno 1883, n. 7, per quanto non siano contrari al presente.

Tutte le spese inerenti all'incanto ed al contratto saranno a carico del deliberatario, come pure sarà a suo carico la tassa di registro e di segreteria, giusta le leggi in vigore.

Genova, 4 luglio 1883.

Per la Direzione

3816 *Il Capitano Commissario*: BORSARI.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Casale,

Visti gli articoli 10 e 135 della legge sul Notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), testo unico, e 25 del regolamento approvato con R. decreto 23 novembre 1879, n. 5170,

Rende noto

Che nel distretto di questo Collegio notarile è vacante un ufficio di notaro, con residenza nel comune di Villa San Secondo.

Ed invita gli aspiranti che vogliano concorrervi a presentare la loro domanda, coi necessari documenti, al Consiglio notarile entro il termine fissato dagli articoli di legge suacennati.

Mandando inserirsi e pubblicarsi il presente manifesto, a norma dell'articolo 25 del citato regolamento.

Casale, addì 30 giugno 1883.

Il presidente G. NEGRI not.

3833 Il segretario not. G. GALLEANI.

(1ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE

di Frosinone.

BANDO.

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 7 settembre 1883, alle ore 11 ant. e successive, avrà luogo la vendita al pubblico incanto dell'immobile in appresso descritto, esecutato ad istanza delle Finanze dello Stato, rappresentate dal procuratore erariale sig. avv. Niccola De Angelis, in danno di Stefani Pietro fu Giuseppe, di Ceprano.

Descrizione dell'immobile.

Fondo in contrada Dodici Marie, in territorio di Alatri, distinto in mappa sotto i nn. 1038 a 1041, 1462 a 1464, sezione 12ª, dell'estimo di lire 2009 27, di natura seminativo, vitato, olivato, con casa colonica, di ettari 5 65.

Condizioni della vendita.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di lire 6687 75, prezzo per il quale il fondo venne aggiudicato allo Stefani.

Frosinone, addì 4 luglio 1883.

Il vicecanc. G. Bartoli.

Per estratto conforme da inserirsi,

Il delegato erariale.

3818 NICCOLA avv. DE ANGELIS proc.

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE.

Con atto stipulato dal notaro dottor Michele Conti, di Ancona, in data del 13 giugno 1883, registrato il 18 detto nell'ufficio Atti privati, di Ancona, al n. 471, con la tassa di lire 37 20, i signori Campos Vito del vivo Giuseppe, industriale, residente in Roma, e la signorina Almagià Eugenia Luigia del vivo Samuele, residente in Ancona, hanno dichiarato di volersi unire in matrimonio, osservato il rito israelitico e premesso l'adempimento delle leggi sullo stato civile.

Hanno dichiarato altresì di volersi costituire in dote, ciascuno per se stesso, quanto alla sposa Almagià un corredo di biancheria ed oggetti preziosi valutati per lire 5000, ed un capitale in danaro di lire 25,000, che lo sposo Campos dichiara aver ricevuto e detenere a norma di legge; quanto al Campos assegna alla sposa, oltre alle 200 monete ebraiche denominate *Madaim suzin*, corrispondenti ad italiane lire 133, anche un aumento dotale, così detto *Josefed*, nella somma di italiane lire 5000 in ragione del 20 per cento sulla dote di lire 25,000 costituita dalla sposa, e per gli effetti del disposto dell'art. 1969 del Codice civile consente che sia, per egual somma, presa ipoteca legale nei suoi beni che possiede in Roma in comproprietà col fratello Bonnome, col cavaliere Pacifico Pacifico, col sig. Diatalevo Trevi, e per la quarta parte, *pro indiviso*, dei seguenti due immobili:

a) Fondo posto fuori di Porta Angelica, contrada o vocabolo Valle dell'Inferno, confinante con le proprietà Sturbinetti, Nebbia, Mole e Bartolini, ed il vicolo del Pidocchio Salvicus;

b) Fornace con terreno e locali annessi, posti fuori di Porta Angelica in Roma, di metri quadrati 18166 62, confinante con le proprietà Nebbia, Torlonia, vicolo Consorziale e fondo Salvicus.

Si trasmette in copia l'istrumento precitato alla cancelleria del Tribunale di commercio di Roma, a termini degli articoli 16 e 17 del Codice di commercio, e se ne domanda la trascrizione, affissione e pubblicazione, a norma del Codice medesimo.

Ancona, 5 luglio 1883.

Dott. MICHELE CONTI

3822 Regio notaio in Ancona.

CAMERANO NATALE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.